



Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, esprime la sua netta contrarietà all'impianto normativo delineato dal DDL Pillon che si pone l'obiettivo di modificare radicalmente il diritto di famiglia segnando **una preoccupante regressione normativa** nel percorso di tutela dei minori e dei loro diritti che invece ha connotato tutte le precedenti riforme ed in particolare quella del 2013.

Questi i principali punti critici:

AFFIDO CONDIVISO CON TEMPI PARITETICI DI FREQUENTAZIONE GENITORIALE

Nel testo la bigenitorialità viene perseguita in maniera ossessiva anche a scapito dell'interesse di minori che deve necessariamente orientare il legislatore nella "promozione della personalità e nell'educazione del soggetto umano in formazione" (Corte Cost. n.11/1981). **Si intende imporre a tutti i costi il 50% del tempo ad ogni genitore, il doppio domicilio e nessun assegno di contribuzione al mantenimento per i figli minori, senza alcuna considerazione delle diverse esigenze dei figli, riguardanti l'età, le condizioni e le loro abitudini di vita nonché le oggettive difficoltà del " doppio domicilio".**

Viene svuotato di significato e valore l'istituto dell'ascolto del minore ed in spregio alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale si elimina ogni riconoscimento del diritto del figlio ad essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano.

Nel testo del DDL non si tiene conto che in Italia l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è una realtà oramai consolidata, ma non significa necessariamente una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza di ogni bambino presso ciascuno dei genitori.

Una siffatta previsione infatti non tiene conto della peculiarità ma soprattutto delle situazioni, purtroppo sempre più frequenti in Italia, di violenza domestica.

CASA FAMILIARE

L'art. 14 statuisce l'impossibilità per il genitore che non vanti specifici diritti o titoli sulla casa familiare di rimanervi a vivere, senza alcuna considerazione del preminente interesse del minore di conservare il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini (habitat domestico).



Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

ALIENAZIONE PARENTALE

Il DDL negli artt. 17-18 si pone l'obiettivo di contrastare la c.d. alienazione parentale, introducendo una sorta di DASPO obbligatoria sui minori.

E' un'aberrazione in quanto introduce una sorta di presunzione di abuso ogniqualvolta un minore si rifiuti di frequentare l'altro genitore, senza indagare né sulla volontà del minore – pilastro della riforma del diritto di famiglia del 2013- né sulle cause di ciò e quindi sull'adeguatezza dei genitori che deve essere sempre in questi casi approfondita.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Il DDL introduce la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della separazione .

Ciò è in contrasto con il parere pressochè unanime della comunità scientifica secondo cui tale istituto presuppone la spontanea disponibilità delle parti e non l'imposizione soprattutto in questa peculiare materia.

Poiché non sono previste deroghe all'applicazione a tutte le controversie di tale istituto, si rileva che tale previsione si pone in aperto contrasto con l'art. 48 punto 1 della Convenzione di Istanbul che ne vieta l'utilizzo in caso di violenza domestica.

Non è previsto inoltre l'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato per cui si crea una disparità di trattamento tra i cittadini che hanno risorse economiche e coloro che invece non le hanno.

Si crea una sorta di degiurisdizionalizzazione generalizzata dei procedimenti di famiglia **in una materia talmente complessa e delicata ove situazioni standardizzate e preconfezionate debbono essere evitate per scongiurare squilibri dei rapporti familiari in danno ai minori.**

Non solo si portano fuori dai tribunali e quindi vengono sottratti alla competenza del giudice i conflitti familiari, ma si disconosce anche la c.d giurisdizione forense che attraverso l'istituto della negoziazione assistita ha dimostrato (numeri del Ministero alla mano) di rappresentare una valida alternativa alla giurisdizione ordinaria.

Ancora una volta si sottraggono competenze all'avvocatura, unico soggetto legittimato ad occuparsi della difesa dei diritti delle persone, soprattutto di quelli personalissimi per affidarle a terzi soggetti estranei al mondo giuridico e non meglio qualificati: i mediatori



Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

ai quali è affidato il compito di redigere accordi (che il giudice dovrà limitarsi a ratificare) addirittura con efficacia esecutiva senza l'intervento degli avvocati.

Nel DDL Pillon infatti non solo non è chiaro quale è il ruolo degli avvocati nel procedimento di mediazione ma anzi vi è una previsione di espressa esclusione (art. 3 comma 4), **intendendo affidare piuttosto a figure private, non specializzate, estranee al sistema giudiziario, quali i mediatori ed i coordinatori genitoriali una materia così complessa e delicata come quella delle relazioni familiari.**

DISPONE

che la presente deliberazione venga inviata alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

Pordenone, 30 ottobre 2018

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

Il Consigliere Segretario
Avv. Graziella Cantiello